

Pubblicato il 11/11/2021

N.06292_2021 REG.PROV.CAU.
N. 11178/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11178 del 2021, proposto da Annarita Milano, Damiana Verusca Arnone, Oriana Roberta Bellini, Franca D'Asaro, Anna Grazia Incardona, Rita Inguanta, Maria Piombino, Lucia Pisano, Lucia Maria Maddalena Rampanti, Michele Russo, Liliana Scibetta, Calogero Vangelista, Danila Maria Gabriella Genova, Ignazia Patrizia Greco, Vincenza Piombino, Enza Ilenia Rivecchio, Raimondo Arangio, Silvia Cincotta, Carmelo Climenti, Roberto Gagliano, Giuseppina Saporito, Giuseppina Sirna, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Caltanissetta Enna, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Simona Donata Neri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale Unico di CALTANISSETTA - ENNA prot. n. 00014290.09-08-2021 recante l'esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessori di titolo di specializzazione conseguito all'estero non ancora riconosciuto in Italia (doc.1);
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.4) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 (doc.3) nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (doc.2), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” nella parte in cui

ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole (doc.6);

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento di attribuzione e revoca delle supplenze su posti di sostegno;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente all'attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all'esito dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, quali possessore di specializzazione conseguita all'estero e in corso di riconoscimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa vista la sterminata giurisprudenza monocratica in materia;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del

contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3.12.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 novembre 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO